



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese

Provincia di Alessandria

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

Determinazione n. 31 del 20/06/2017

**OGGETTO: COMUNE DI BISTAGNO. APPROVAZIONE ATTI DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE.**

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC

Vista la Convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi ora art.37 comma 4 lett.b D.lgs n.50/2016, con la quale è stata istituita la CUC dell'acquese fra i Comuni di Acqui T., Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzzone, Strevi e Terzo giusta convenzione Rep.10292 del 23/12/2015 e successivo addendum Rep.10339 del 21/04/2016.

adotta la seguente determinazione sulla base dell'incarico ricevuto mediante Deliberazione G.C.del Comune di Acqui Terme n° 220 del 3/12/2015, ed attesta la propria competenza ai sensi dell'art.107 e seguenti del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267;

RILEVATO CHE:

- con convenzione rep. N. 10292 del 23/12/2015 e relativo Addendum 2016, fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzzone, Strevi e Terzo è stata costituita, ex art. 33 comma 3 bis) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ora art.37 comma 4 del D.lgs n.50/2016, la Centrale Unica di Committenza denominata "CUC dell'Acquese", per la centralizzazione dell'attività contrattualistica;
- con delibera Giunta Comunale nr.220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12;
- con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 29 in data 18/02/2016 è stato approvato il protocollo operativo della CUC dell'Acquese con il quale vengono disciplinate l'organizzazione ed il funzionamento della CUC ed il suo modello gestionale;

DATO ATTO che è prossima la scadenza del contratto stipulato dal Comune di Bistagno, di affidamento diretto del 24.01.2017 nr. rep. 1.437 avente per oggetto "Concessione del servizio di

micronido comunale. Affidamento diretto per il periodo dal 01.01.2017 al 31.07.2017” sottoscritto con la ditta PRO. GES. S.c. a r.l., con sede in Parma, Via Colorno nr. 63;

CONSIDERATO che nella Sezione strategica del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, approvato con deliberazione Consiglio Comunale di Bistagno n. 9 del 31/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato previsto di affidare in concessione il servizio di micronido comunale;

ATTESO che l’istituto della concessione, creando un rapporto diretto tra gli utenti e il concessionario, evita pesanti oneri gestionali a carico del Comune (gestione dei pagamenti degli utenti, riscossione coattiva nel caso di mancato pagamento ecc.), e trasferisce altresì il rischio operativo della gestione dei servizi in capo al concessionario stesso;

VISTO E RICHIAMATO il D.lgs n.50/2016 integrato dal successivo D.lgs n.56/2017 (correttivo) – Codice degli appalti pubblici- in vigore dal 20/05/2017;

DATO ATTO che con deliberazione nr.47 del 08.06.2017 la Giunta Comunale di Bistagno ha deliberato l’atto di indirizzo per l’avvio della gara sopra citata e che ha stabilito quanto segue: a) Affidamento espletato con procedura aperta;b) Durata del contratto: biennale; c) Conferma delle tariffe vigenti approvate con delibera della Giunta Comunale nr. 102 del 30.12.2016. d) Aggiudicazione del servizio ai sensi del D.lgs. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (parametri: offerta tecnica: max punti 70, offerta economica: max punti 30); e) Contributo del Comune di €. 2.550,00 al mese (oggetto di ribasso in sede di gara) da corrispondere al Concessionario per la gestione del micronido comunale al fine del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del Concessionario; f) Concessione in uso a titolo gratuito dei locali e delle attrezzature; g) Disponibilità per quanto riguarda il servizio di micronido di prolungare l’orario ordinario previsto in concessione qualora si ravvisi la necessità su richiesta dei soggetti interessati e dietro apposito corrispettivo;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale di Bistagno nr. 49 in data 16.06.2017, con la quale veniva approvato il Capitolato d’oneri per la concessione citata in oggetto;

VERIFICATO che non sono attive alla data odierna, convenzioni stipulate da CONSIP spa aventi ad oggetto il servizio che si intende affidare e che non avviando alcuna procedura negoziata non si ricorre al MEPA iniziativa “servizi sociali” prodotto “ Servizi di gestione asilo nido, micro nido e scuola dell’infanzia a titolarità pubblica”;

DATO ATTO che:

- in ossequio alla suddetta Convenzione, al Comune avallato spetta l’adozione della determina a contrattare, mentre la CUC deve procedere alla redazione degli atti di gara ed alla gestione della medesima;
- ai fini dell’applicazione della normativa in materia di affidamento dei contratti pubblici, il valore complessivo massimo contrattuale, ai sensi dell’art. 167, così come previsto all’art.35 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è pari ad €. 281.898,00 – IVA esclusa, per 2 anni di affidamento più un anno di servizi analoghi ,come specificato nel Capitolato d’Oneri (oltre all’eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art.106 comma 11 del Codice);
- con determina del Comune di Bistagno del Responsabile del Settore Assistenza scolastica, nonché RUP del procedimento de quo nr.15 del 16/06/2017 di autorizzazione a contrattare, si è disposto di esperire, in merito all’indizione della gara per l’affidamento in concessione della gestione del micronido comunale, apposita procedura aperta, stabilendo che la

concessione, rientrando fra i servizi elencati nell'Allegato IX del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 (servizi sociali) , avvenga mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 comma 1 lett.a), dell'art.36 e dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, mentre il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo codice stesso e dalle altre disposizioni dello stesso espressamente richiamate;

ATTESO che nel dispositivo della predetta determina a contrarre veniva stabilito altresì che:

- In virtù del comma 9 dell'art.36 (contratti sotto soglia comunitaria) avendo l'Amministrazione di Bistagno optato per la procedura ordinaria nazionale, i termini per la ricezione delle offerte sono ridotti;
- Ai sensi dell'art.51 D.lgs n.50/2016 si evidenzia che la concessione non è suddivisa in lotti, non essendo identificabile alcuna parte dell'oggetto del servizio la cui realizzazione in autonomia sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dall'esecuzione delle altre parti.
- Le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nel capitolato d'oneri, nonché negli altri atti di gara;
- Che l'elemento (offerta economica) da porre a base di gara è il ribasso sul contributo che il Comune erogherà. A tale proposito il comma 7 dell'art.1 del capitolato d'oneri recita testualmente: "Affinché l'Amministrazione comunale eroghi il contributo, il Concessionario è tenuto a presentare un report mensile dettagliato delle effettive presenze degli utenti entro trenta giorni del mese successivo, specificando le date di inserimento, le eventuali date di ritiro ed eventuali rideterminazione rette (cambio orario, ecc...).Qualora, per gravi motivi anche di natura congiunturale, il numero delle iscrizioni diminuisse di oltre il 30% nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ridurre il contributo offerto in sede di gara proporzionalmente alla suddetta riduzione.In questo caso sarà possibile una rinegoziazione delle condizioni economiche ed organizzative del presente capitolato secondo quanto previsto dall'art.175 comma 1 del D.lgs n.50/2016."
- L'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art.95 comma 3 lett.a) del Codice degli appalti pubblici viene definita in base ai seguenti criteri;
OFFERTA ECONOMICA: max punti 30
OFFERTA TECNICA: max punti 70 e secondo quanto meglio definito e dettagliato, nel Capitolato d'oneri;
- Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta congrua;

RITENUTO pertanto, doveroso procedere all'approvazione definitiva degli atti necessari all'avvio del procedimento di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, predisposti ad integrazione di quanto redatto dal Comune di Acqui Terme e consistenti nel:

Bando e Disciplinare di gara corredato dalla relativa modulistica ivi compreso il modello DGUE;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto che, quanto indicato in premessa si intende qui riportato e trascritto, e che costituisce altresì preambolo della presente determinazione;
2. Di avviare, in merito al servizio del Comune di Bistagno denominato "**concessione micronido comunale**" e di cui alla determina a contrattare del Comune medesimo del

Responsabile del Settore Assistenza scolastica, nonché RUP del procedimento de quo nr.15 del 16/06/2017, le relative procedure di affidamento della concessione di servizi sociali di cui trattasi, il cui valore presunto contrattuale ex art.167 a cui fa richiamo all'art 35 comma D.lgs n.50/2016, per la durata massima di anni 3 e sei mesi di proroga tecnica, ammonta ad euro 281.898,00;

3. Di esperire un'apposita procedura aperta, per le motivazioni meglio indicate in narrativa in merito all'affidamento di quanto trattasi, secondo quanto previsto dal combinato disposto sotto soglia comunitaria, degli articoli 35 comma 1 lett.a), dell'art.36 e dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici.. L'identificazione del contraente avverrà utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo l'art.95 comma 3 lett.a) del D.lgs n.50/2016 e con i criteri stabiliti dal capitolato d'oneri di cui alla deliberazione G.C. di Bistagno nr.49/2017;
4. Di dare atto altresì che l'intervento ex art.51 del D.lgs n.50/2016 NON è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto il servizio descritto è di per sé indivisibile e deve essere prestato secondo le modalità di esecuzione indicate nel capitolato d'oneri;
5. Di approvare in via definitiva gli atti di gara necessari all'avvio del procedimento per l'affidamento della concessione in oggetto predisposti ad integrazione di quanto redatto dal Comune di Bistagno e consistenti nel: Bando di gara e relativo Disciplinare corredato dalla relativa modulistica ivi compreso il modello DGUE, dando atto che integrati dalla documentazione predisposta dalla stazione appaltante (Comune di Bistagno) gli elaborati di cui alla gara de qua risultano essere i seguenti: Bando, Disciplinare di gara, , Patto di integrità del Comune di Bistagno, Modello di istanza di partecipazione con Facsimile Offerta, Modello DGUE editabile (con istruzioni circolare MIT n.3 del 18/07/2016) e capitolato d'oneri prestazionale con relativi allegati.
6. Di dare atto che: ai sensi della vigente convenzione Rep.10292 del 23/12/2015 e successivo addendum Rep.10339 del 21/04/2016, competono alla CUC dell'Acquese gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino alla proposta di aggiudicazione, restando quindi in capo al Comune avvalato (Bistagno) tutte le attività connesse alla gestione delle fasi successive riguardanti l'aggiudicazione definitiva ed efficace nonché la stipula del contratto;
7. Di trasmettere il presente provvedimento, al Comune di Bistagno per gli adempimenti di competenza nonché nell'apposita sottosezione del sito istituzionale della CUC presso il Comune di Acqui Terme oltre alla pubblicità ex D.lgs n.33/2013.-

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC DELL'ACQUESE

(*ODDONE Ing. Antonio*)

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]